



A: Genitori, Studenti,
Docenti, personale ATA

Cc: DSGA
Sede
Sito

Circolare n. 33

Oggetto: Applicazione nelle scuole della legge 11/11/1975 n. 584: divieto di fumo e sue successive modifiche ed integrazioni (Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, Legge 448 del 28.12.2001 e Decreto-legge 32 del 03.03.03)

Nel trasmettere un estratto dell'articolo 4¹ del Decreto-legge 12 settembre 2013 relativo al divieto di fumo negli istituti scolastici, si danno alcune indicazioni circa la sua applicazione nelle scuole.

Le Amministrazioni Pubbliche attuano il divieto di fumo esercitando poteri amministrativi regolamentari e disciplinari, nonché poteri di indirizzo e di controllo.

Il divieto è segnalato con appositi cartelli completi delle indicazioni e delle sanzioni economiche fissate dalla normativa citata in oggetto.

I dirigenti preposti alle strutture amministrative o di servizio (nella scuola il dirigente scolastico) sono tenuti ad individuare, con atto formale, i locali della struttura cui sovrintendono, dove, ai sensi dei criteri prima citati, devono essere esposti i cartelli di divieto di fumo. L'atto formale è costituito da un provvedimento che richiami le motivazioni della legge che pone il divieto di fumo. L'aspetto più difficile sul piano concretamente operativo è la vigilanza circa il rispetto del divieto di fumare. Infatti, bisogna tenere realisticamente presenti sia le tentazioni di colui che ha la radicata abitudine di fumare, sia la difficoltà di chi, incaricato di accertare le trasgressioni, deve agire in tal senso nei confronti di una persona con la quale ha dimestichezza di rapporti e di lavoro. I dirigenti debbono individuare con atto formale (il decreto di affidamento della funzione di vigilanza antifumo) i soggetti che in una determinata struttura (in questo caso il perimetro dell'edificio scolastico) devono vigilare sull'osservanza del divieto e accertare le infrazioni nei locali ove è posto il divieto. In difetto del conferimento di tale incarico, responsabile della vigilanza resta il dirigente.

I soggetti incaricati della funzione di vigilanza hanno il compito di procedere all'accertamento dell'infrazione e di compilare il relativo verbale, consegnandone copia al trasgressore. Il rifiuto a ricevere la copia non determina la nullità dell'accertamento dell'infrazione, né condiziona la procedibilità del verbale. La mancata consegna dell'atto per il rifiuto, annotato in calce al verbale, da

-
- (1) 1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."
2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.



parte dell'autore dell'infrazione, soddisfa in pieno le formalità di notifica. La sanzione in misura ridotta può essere pagata presso gli uffici postali o presso un qualsiasi istituto di credito compilando lo specifico modulo F23 che deve essere consegnato al trasgressore dal funzionario che ha accertato l'infrazione, unitamente al verbale di accertamento. Il funzionario che ha accertato l'infrazione non può ricevere direttamente il pagamento, ma con la stesura del verbale formula solo un invito al trasgressore ad estinguere la contravvenzione mediante pagamento secondo le modalità sopra esplicitate. Qualora il trasgressore, nel termine di sessanta giorni dall'accertamento, non abbia provveduto al pagamento e a darne prova al funzionario incaricato della vigilanza, il verbale sarà trasmesso a cura della scuola al Prefetto, competente a irrogare la sanzione relativa all'infrazione. In applicazione della normativa vigente il dirigente scolastico ha provveduto a nominare, con decreto individuale, gli incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo per l'anno scolastico 2024/25 e fino a revoca/dimissioni.

Tenendo conto delle caratteristiche organizzative dell'istituto, i suddetti incaricati sono stati individuati nelle seguenti persone:

Ufficio di Presidenza:	Stefania Cera
Ufficio di Vicepresidenza:	Massimo Grassi, Dora Merighi, Giulia Tagliabue, Francesco Parma, Elena Codecasa, Barbara Sala, Giuseppe Imperatore
RSPP	Nicola Cocina
ASPP	Romualdo Esposito

alle quali verrà, a breve, inviato:

- Decreto di nomina;
- Documento di attestazione della funzione di incaricato
- Modulistica inerente all'incarico da svolgere (modulo per la verbalizzazione delle infrazioni modulo F23 per il pagamento)
- Note legislative sulla normativa antifumo
- Note sulle istruzioni da applicare e sui corretti comportamenti da adottare

Si raccomanda inoltre tutto il personale docente e non docente di segnalare tempestivamente ai suddetti incaricati eventuali infrazioni al divieto.

**La Dirigente Scolastica
Stefania CERA**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)